

BGer 2C_143/2018 vom 20. Februar 2018

Bundesgericht, 2018-02-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_143_2018

FR: TF 2C_143/2018 du 20 février 2018

IT: TF 2C_143/2018 del 20 febbraio 2018

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii).

E. 2.1

Contro le decisioni emanate da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore in cause di diritto pubblico è di principio dato ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). In virtù dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF - applicabile alla fattispecie in base al principio dell'unità della procedura (sentenza 2D_37/2010 del 23 novembre 2010 consid. 1.2) - in ambito di polizia degli stranieri tale rimedio è tuttavia escluso contro decisioni concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.

E. 2.2

Sebbene oggetto di giudizio possa essere unicamente la questione dell'inammissibilità del gravame inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo, la procedura ha tuttavia preso avvio dalla revoca dei permessi di domicilio rispettivamente di dimora concessi a suo tempo ai ricorrenti: è quindi di principio ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, siccome concerne la revoca del permesso di domicilio della ricorrente che avrebbe altrimenti ancora effetti giuridici (art. 83 lett. c n. 2 LTF; DTF 135 II 1 consid. 1.2.1 pag. 4) rispettivamente la revoca del permesso di dimora di suo marito a cui questi, in presenza di un diritto di soggiorno di sua moglie, potrebbe pretendere in virtù dell'art. 3 cpv. 1 e 2 lett. a Allegato I ALC ([RS 0.142.112.681] sentenze 2C_131/2016 del 10 novembre 2016 consid. 4 e 2C_909/2015 del 1° aprile 2016 consid. 3 seg.).

E. 2.3

Come accennato l'impugnativa può riguardare solo la questione dell'inammissibilità per mancato pagamento dell'anticipo delle spese del ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, quindi l'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale. Ora, l' art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di specificare quali diritti di carattere costituzionale ritiene lesi e di esporre le sue censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (DTF 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368; 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41; 135 III 232 consid. 1.2 pag. 234 e rispettivi rinvii).

Nella fattispecie i ricorrenti non si dolgono di un'applicazione arbitraria dell'art. 47 cpv. 1 e 3 LPAm, il quale disciplina l'obbligo di versare un anticipo spese nonché le conseguenze del mancato pagamento. Essi infatti non adducono alcunché a questo proposito, limitandosi

ad affermare che la mancata osservanza delle rate concordate è dovuta ad incompienza sulle date di rateizzazione. Il ricorso si avvera pertanto inammissibile.

E. 2.4

A titolo abbondanziale va aggiunto che un ricorso contenente censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità non soddisfa le esigenze di motivazione riferite allo specifico oggetto del litigio (cfr. art. 42 cpv. 1 e 2 LTF e art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ; cfr. DTF 125 V 335 consid. 1b pag. 336 seg. e DTF 118 Ib 134 consid. 2 pag. 135 seg.) : le conclusioni dei ricorrenti tendenti al mantenimento dei loro permessi di soggiorno sfuggono quindi ad un esame di merito.

E. 2.5

Infine i ricorrenti non fanno valere dinanzi al Tribunale federale elementi che permetterebbero di trattare il loro gravame alla stregua di un'istanza di restituzione dei termini da trasmettere all'autorità cantonale per competenza.

E. 2.6

Per i motivi illustrati il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all' art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF .

E. 3

L'istanza di assistenza giudiziaria - tendente all'esonero dal pagamento di spese giudiziarie - non può essere accolta, atteso che le conclusioni dei ricorrenti erano sin dall'inizio prive di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Viste le particolarità della fattispecie, il Tribunale federale rinuncia comunque a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.